



TRIBUNALE DI GROSSETO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il giudice per le indagini preliminari, dott. **Armando Mammone**
Esaminati gli atti del procedimento penale sopra emarginato a carico di
IGNOTI;

Udite le parti all'udienza camerale fissata a seguito dell'opposizione all'archiviazione, presentata dalla parte offesa nell'ambito del procedimento penale innanzi indicato;

OSSERVA

La richiesta di archiviazione non può essere accolta. L'attività d'indagine si è concentrata nella ricezione di missive di volta in volta inviate non solo da organi di P.G. coinvolti da polemiche circa il proprio operato, ma soprattutto di esposti e altre forme di intervento di soggetti politici. Il materiale che ha una valenza probatoria, rispetto ai reati configurabili in concreto è minimo. E risale a precedenti indagini.

Non si vuole in questa sede ripercorrere tutta la vicenda che ha portato all'utilizzazione della miniera come discarica di rifiuti pericolosi, del resto ben condensata nella relazione della polizia mineraria in data 20/12/02. Quello che importa sottolineare è, da un lato, l'utilizzazione delle ceneri di pirite e dei fanghi ematitici per il riempimento della miniera, ossia l'uso della miniera come discarica; dall'altro, il mancato drenaggio delle acque, interrotto al momento dell'abbandono della coltivazione della miniera, non ostante che fossero ben presenti i rischi di inquinamento connessi all'allagamento dei pozzi nei quali erano stati collocati i predetti rifiuti.

A questo punto non interessa più tanto stabilire la responsabilità della scelta di smaltimento dei predetti rifiuti in modo così pericoloso per la salute pubblica – questione che riconduce a scelte politiche irrilevanti in questa sede – ma verificare se tali condotte abbiano creato un rischio attuale per la salute pubblica; se siano configurabili reati; se tali reati siano prescritti o meno.

In altri termini, il punto centrale non è sindacare la scelta operata dalla Regione toscana sull'uso delle ceneri di pirite, sulla qual cosa si appunta tutta l'informativa di P.G. richiamata, ma verificare in che termini rilevi penalmente l'interramento (o forse sarebbe meglio dire, la sommersione) delle ceneri e dei fanghi nella miniera di Campiano e verificare se siano rintracciabili responsabilità personali.

È pertanto necessario che l'indagine muti orizzonte, spostando il suo asse intorno alla verifica dei profili di nocività delle condotte per l'ambiente e per l'uomo: le condotte inerenti l'interramento dei predetti rifiuti potranno casomai essere valutate come gestione non autorizzata di discarica. Il che si rimette all'approfondimento d'indagine del P.M.

Dalla visione delle fotografie dei luoghi e dalla consulenza disposta dal P.M. (come nella relazione "Sanna") sembrerebbe che il passaggio dell'acqua "inquinata" dalla miniera di Campiano al fosso Ribudelli avvenga tramite condotta. Ciò costituirebbe il presupposto d'applicazione della normativa in materia di scarichi. In mancanza di autorizzazione è certa l'integrazione del reato di cui all'art. 59 d. lvo. 152/99, applicabile alla fattispecie, contrariamente a quanto opinato dal P.M., atteso che, quand'anche l'antecedente della condotta fosse stato posto in essere in epoca remota, la consumazione del reato – con lo scarico delle acque – è avvenuta solo in data recente (ossia allorché lo scarico è stato rilevato dagli operanti). Il consulente nominato dal P.M. ha laconicamente evidenziato la mancanza di autorizzazione. Già questo sarebbe sufficiente all'elevazione dell'imputazione.

Di conseguenza, così fissata l'epoca di consumazione del reato, e quindi smentita ogni ipotesi di prescrizione del reato, occorrerà ancora valutare il rispetto o meno dei valori limite, ai fini

dell'integrazione del reato di cui all'art. 59 comma 5 d. l.vo 152/99. La consulenza non è chiara sul punto, ma costituisce comunque un indizio di rilevanza penale della condotta anche sotto questo profilo.

- Non solo. Occorre ancora valutare la condotta dei responsabili della miniera alla luce:
 - dell'art. 17 del decreto 22/97, 58 decreto 152/99 e del D.M. 25/10/99 n. 471 (supplemento ordinario n. 218/L G.U. 15 dicembre 1999, n. 293), ossia se vi sia stata o meno ottemperanza alle prescrizioni impartite dal Sindaco di Montieri (reato ex art. 58 comma 4 d. l.vo 152/99);
 - dell'inosservanza della prescrizione dell'autorizzazione regionale 12/6/89, che imponeva l'impermeabilizzazione delle camere nelle quali sono state smaltite le scorie ematitiche.

Ancora. Sembra configurarsi comunque il reato di danneggiamento (cfr. Cass. Sez. II n. 5802 del 08/05/1980: «i fiumi, il lido del mare, la spiaggia e tutti gli altri beni elencati nell'art. 822 cod. civ. sono precipuamente destinati a pubblica utilità, per cui è configurabile il delitto di danneggiamento su tali beni, con l'aggravante di cui all'art. 635 cpv n. 3 in riferimento allo art. 625 n. 7 cod. pen, poiché il legislatore, nello stabilire l'aggravante per il danneggiamento, ha avuto di mira non la natura mobiliare o meno del bene, ma la sua destinazione (nella specie trattavasi di inquinamento del fiume Lambro, in Lombardia, a seguito di immissioni di scarichi industriali e sostanze di rifiuti)».

Da ultimo, considerate le valutazioni del consulente del P.M. circa gli effetti dell'inquinamento sulla catena alimentare, appare necessario approfondire il tema al fine dalla valutazione della sussistenza del reato ex art. 439 c.p..

Di necessità, il procedimento non può proseguire a carico di ignoti, avendo già il P.M. fatto identificare i soggetti ai quali dovrebbero essere ricondotte le responsabilità dei reati. È necessario l'approfondimento d'indagine per identificare, tra i soggetti enumerati nell'informativa 25/10/01 (pag. 391), quali siano in concreto responsabili.

Dagli atti dei procedimenti riuniti, inoltre, si ricavano informazioni rilevanti che consentono di escludere comunque la buona fede dei responsabili: uno studio dell'Università di Bologna, avente ad oggetto proprio la compatibilità ambientale dei rifiuti di pirite come materiale di riempimento, nel 1989 già evidenziava come l'incognita dell'operazione fosse rappresentata proprio dall'acqua: avere interrotto il pompaggio delle acque sotterranee, quindi, costituisce non un semplice atteggiamento colposo, ma, casomai, un dolo eventuale. Invero, un successivo studio della USL aveva evidenziato come evento prevedibile la risalita delle acque sotterranee e la loro fuoriuscita proprio dall'imbocco della rampa principale della miniera in caso di fermata delle pompe di eduazione. Non si comprende come, però, l'USL avesse potuto escludere il rischio di inquinamento, dato che già il Distretto minerario reputava pericolosa per l'ambiente l'acqua pompata in superficie, per il carico di metalli e per l'acidità fortemente oscillante.

Alla luce di quanto precede.

Visti gli artt. 410, comma 3° e 409 comma 4° cpp

INVITA

Il P.M. all'approfondimento dei temi d'indagine sopra indicati nel termine di mesi quattro dalla notifica della presente ordinanza. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza in ordine alla notifica e/o comunicazione alle parti del provvedimento.

Grosseto, 28.05.03

TRIBUNALE DI GROSSETO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI

Il giudice per le indagini preliminari
Dott. Armando Mammone

28 MAG. 2003

TRIBUNALE DI
E' copia conforme
OGGI

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dr.ssa Gabriella Germanò

29 MAG. 2003

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dr.ssa Gabriella Germanò